



Tribunale di Pesaro  
Prot. int. 25/20



ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI PESARO

Decr. Pres. 3980  
olee 16/4/2020



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Pesaro  
Prot. INT. 38 / 20

**PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI CIVILI NON  
CONTENZIOSI IN MATERIA DI FAMIGLIA IN FASE DI EMERGENZA  
COVID-19**

**STIPULATO FRA**

**TRIBUNALE DI PESARO  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO  
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 21 dell' 8 aprile 2020

Considerato che il D.L. n.11/2020 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia", e che le udienze di comparizione personale delle parti in materia di diritto di famiglia, più di altre possono determinare "assembramenti" e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone;

Rilevata l'opportunità di procedere a protocollo di intesa in relazione ai procedimenti di famiglia su base consensuale, per le seguenti ragioni:

- Nella presente situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 devono preservarsi due diritti costituzionali fondamentali, vale a dire da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost), come tale intendendosi la formazione naturale laddove i membri della stessa debbono armoniosamente convivere evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente per il superiore interesse della prole;
- Nell'ottica di una corretta tutela di detti due diritti fondamentali, limitatamente alla durata dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 può ritenersi che nelle ipotesi di domanda congiunta delle parti volta ad ottenere un provvedimento in materia di separazione personale, di scioglimento del matrimonio; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; o in materia di figli di coppia non coniugata, la comparizione delle parti non sia elemento indefettibile, e possa essere surrogata -quale deroga dettata dall'emergenza- da dichiarazioni



scritte, ovviamente nel caso in cui le parti concordino su tale modalità e fatta salva la possibilità del Giudice di ritenere indispensabile la presenza delle parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. È consentito il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c.;
2. Il Presidente del Tribunale (per separazioni e divorzi) e il Coordinatore della Sezione civile (per le altre tipologie di procedimenti) provvederanno a fissare una data di udienza cosiddetta virtuale che verrà comunicata ai difensori;
3. Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., i difensori potranno trasmettere, depositando telematicamente nel fascicolo telematico, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (a loro trasmessa anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale le stesse manifestano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo altresì la volontà di non volersi riconciliare. A detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi).
4. La presente disciplina regolerà le udienze fissate nel periodo di *emergenza*, oggetto dei ricordati decreti- legge ed eventuali successive modifiche, ed ovviamente quelle fissate in precedenza ed oggetto di rinvio;
5. I difensori potranno chiedere la immediata trattazione con le modalità riportate al punto n. 3

A titolo esemplificativo si allegano al presente protocollo modelli di dichiarazioni di cui al punto 3, con riferimento alle cause di separazione e divorzio

Pesaro il 16/04/2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Grazia Fenici

Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Cristina Tedeschini

## Dichiarazione relativa a causa di separazione consensuale

L'Avvocato/Gli Avvocati delle parti devono depositare nel fascicolo telematico del relativo procedimento la dichiarazione che segue come "Atto Non Codificato/Atto Generico" qualificando (qualora il programma lo consenta) l'invio come "URGENTE" -quindi mettendo il flag nell'apposita casella. L'atto deve essere depositato telematicamente almeno tre giorni prima la data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente o comunque della data all'uopo indicata. L'Avvocato si onera altresì di trasmettere (entro il termine di cui sopra) via pec alla controparte la presente dichiarazione depositata telematicamente unitamente alla pec di consegna e di prima accettazione da parte del sistema telematico.

### FACSIMILE DICHIARAZIONE

(da compilare a cura della parte)

**OGGETTO: . // ..... TRIBUNALE DI PESARO -PROCEDIMENTO RG N...../... - UDIENZA PRESIDENZIALE del....**

Il sottoscritto,....., nato a....., residente a..., cod. fiscale....., parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente,

Conferma

di chiedere la separazione legale nei confronti di .....

DICHIARA

che non intende riconciliarsi e di rinunciare alla partecipazione all'udienza

Conferma

quanto esposto nel ricorso depositato telematicamente in data..... e l'accettazione delle condizioni in esso formalizzate,

CHIEDE

che venga omologata la separazione alle stesse condizioni.  
Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Pesaro, il

## Dichiarazione relativa a causa di divorzio congiunto

L'Avvocato/Gli Avvocati delle parti devono depositare nel fascicolo telematico del relativo procedimento la dichiarazione che segue come "Atto Non Codificato/Atto Generico" qualificando (qualora il programma lo consenta) l'invio come "URGENTE" -*quindi mettendo il flag nell'apposita casella*. L'atto deve essere depositato telematicamente almeno tre giorni prima la data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente o comunque della data all'uopo indicata. L'Avvocato si onera altresì di trasmettere (entro il termine di cui sopra) via pec alla controparte la presente dichiarazione depositata telematicamente unitamente alla pec di consegna e di prima accettazione da parte del sistema telematico.

### FACSIMILE DICHIARAZIONE

(da compilare a cura della parte)

**OGGETTO: ..//.....TRIBUNALE DI PESARO -PROCEDIMENTO RG N..../... -  
UDIENZA PRESIDENZIALE del....**

Il sottoscritto, ....., nato a....., residente a... , cod. fiscale ....., parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente,

Conferma

La mancata riconciliazione tra i coniugi ed il venir meno definitivamente della comunione materiale e spirituale tra gli stessi;

La sussistenza dei presupposti per la dichiarazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ex art. 3 l.n. 898/70 e succ.mod.

DICHIARA

di rinunciare alla partecipazione all'udienza e nel contempo di confermare quanto esposto nel ricorso depositato telematicamente in data ..... e l'accettazione delle condizioni in esso formalizzate; chiedendo altresì che le stesse vengano integralmente recepite nell'emananda sentenza,

Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Pesaro, il